UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE AGROALIMENTARI E AMBIENTALI

REGOLAMENTO INTERNO CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE AGROALIMENTARI E AMBIENTALI

INDICE

Art. 1 – Istituzione del Corso di Dottorato 3

Art. 2 – Obiettivi 3

Art. 3 - Aree di afferenza 3

Art. 4 – Caratteristiche generali 3

Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato 3

Art. 6 – Il Coordinatore 3

Art. 7 – Il Collegio dei Docenti 4

Art. 8 – Il Comitato Esecutivo 5

Art. 9 - Supervisore e co-supervisore 6

Art. 10 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso 7

Art. 11 – Attività di formazione 7

Art. 12 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale. 8

Art. 13 – Conseguimento del titolo 9

Art. 14 – Diritti e doveri del dottorando – esclusione dal Corso 9

Art. 15 – Attività compatibili con il Dottorato di Ricerca 9

Art. 16 – Diritti Brevettuali 9

Art. 17 - Norme finali e di rinvio 10

Art. 1 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. Presso il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente ed in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (nel seguito "DICAM") dell'Università degli studi di Trento viene istituito l'omonimo Corso di Dottorato in scienze agroalimentari e ambientali (nel seguito "il Corso").

Art. 2 – Obiettivi

1. Il Corso ha come obiettivo la formazione di ricercatori di levatura internazionale, capaci di progettare e condurre attività di ricerca nei settori delle scienze agrarie, alimentari e ambientali, attraverso l'acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di abilità in un'area di ricerca multidisciplinare riguardante l'agricoltura moderna e più in generale l'interazione antropica con l'ambiente.
2. L'attività, organizzata in corsi avanzati (prevalentemente durante il primo anno di corso) e ricerca sull'argomento scelto per la tesi di dottorato, mira a favorire la formazione scientifica nel settore dell'agricoltura di pregio e intelligente, puntando su alimenti di qualità e mirando alla mitigazione dell'impatto ambientale e ad un uso sostenibile delle risorse ambientale. In particolare, il corso intende formare ricercatori che siano in grado di contribuire attivamente allo sviluppo economico, tecnologico e scientifico del settore agro-alimentare e ambientale con attenzione al benessere e alla salute collettiva, preservando le risorse naturali in un'ottica di economia circolare.

Art. 3 - Aree di afferenza

1. Le macroaree di riferimento sono: 02 – Scienze fisiche, 05 - Scienze biologiche, 07 - Scienze agrarie e veterinarie, 08 - Ingegneria Civile ed Architettura, 12 - scienze giuridiche, 14 - Scienze politiche e sociali.

Art. 4 – Caratteristiche generali

1. Il Corso, di durata triennale, offre un numero di posti definiti annualmente nel bando di selezione pubblica.
2. Il Corso favorisce la partecipazione degli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
3. Lingua ufficiale del Corso è l'inglese. Gli studenti stranieri sono comunque incoraggiati ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.

Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:

   a) Il Coordinatore
   b) Il Collegio dei Docenti
   c) Il Comitato esecutivo

Art. 6 – Il Coordinatore

1. L'elezione del Coordinatore del Collegio dei Docenti e le sue funzioni sono definite dalle norme di cui all'art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. Per l'espletamento dei compiti amministrativi il Coordinatore si avvale del supporto del personale di staff dedicato al corso di dottorato, in particolare per quel che riguarda la stesura dei verbali e della documentazione, le relazioni internazionali, l'organizzazione delle selezioni e degli esami finali, i rapporti con gli altri uffici dell'ateneo.
3. Un'unità di personale dello staff di Dipartimento può essere invitata a partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti assumendo la funzione di segretario verbalizzante ma senza diritto di voto.
4. Ad integrazione dei compiti esplicitati nell'art. 13 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di Ricerca, il Coordinatore autorizza le richieste dei dottorandi per svolgere attività didattica integrativa e tutorato nei limiti stabiliti dall'art.26 comma 1 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e dall'art. 15 di questo regolamento interno.

Art. 7 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno 12 componenti, almeno 6 dei quali professori ordinari e associati, e per la restante parte da ricercatori di ruolo. L'adesione al Collegio avviene tramite presentazione di apposita domanda che viene valutata dal Collegio dei Docenti sulla base di una comprovata attività nell'ambito dei settori di ricerca del dottorato, documentata dalla produzione scientifica dell'ultimo quinquennio, in linea con i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.
2. I rappresentanti dei dottorandi, eletti come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo in materia di scuole di dottorato, possono assistere con diritto di parola ma senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Docenti esclusivamente per questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi dei non eletti.
3. Su invito del Coordinatore, possono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso. In particolare:

a. componenti dello staff dello staff amministrativo dedicato con compiti di verbalizzazione;
b. due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Dottorato, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento del dottorato ed i percorsi formativi;
c. i supervisori dei dottorandi;
d. rappresentanti di enti pubblici o privati che collaborano con il Corso di Dottorato.

4. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tramite posta elettronica.
5. Vista la natura interdipartimentale del programma di dottorato e le diverse sedi di appartenenza dei membri

del collegio docenti, qualora i temi di discussione lo consentano, si preferirà la modalità delle riunioni in video-conferenza. In tal caso, il collegamento dovrà svolgersi mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti a distanza devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

6. Qualora il Collegio debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro del Collegio trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Eventuali documenti sottoposti a controllo e approvazione del Collegio dei Docenti saranno inseriti nelle apposite aree riservate allo stesso.
7. Ad integrazione di tutte le funzioni del Collegio Docenti indicate dall'art. 12 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato e Ricerca, Il Collegio dei Docenti:
   a. autorizza i dottorandi a svolgere eventuali attività, anche retribuite nei limiti stabiliti dall'art.26 comma 2 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
   b. approva le eventuali richieste di proroga di ammissione alla procedura di referaggio da parte dei dottorandi e può altresì deliberare, per motivate esigenze scientifiche e tenuto conto delle risorse finanziarie di cui il Corso di Dottorato dispone, una proroga non superiore ai dodici mesi, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della borsa di studio.
8. Il Collegio può attribuire, in via provvisoria o definitiva, potere deliberante al Comitato Esecutivo su determinati provvedimenti di propria competenza.
9. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti del Collegio, sottratti gli assenti giustificati.
10. L'assenza ingiustificata di un membro del Collegio a più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Collegio.

11. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8 – Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno 4 Docenti e ricercatori eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri, oltre al Coordinatore che lo presiede e al Vicecoordinatore.
2. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Collegio dei Docenti.
3. Il Comitato resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
4. Al Comitato esecutivo sono demandate:
    a. la verifica dei crediti formativi;
    b. la predisposizione del Manifesto degli Studi;
    c. l'approvazione del programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico;
    d. l'approvazione della nomina delle commissioni interne d'esame per l'ammissione all' anno successivo e al referaggio;
    e. la valutazione e l'ammissione dei dottorandi all'anno successivo e al referaggio, acquisiti il parere del supervisore interno e le valutazioni delle suddette commissioni interne;
    f. l'approvazione della proposta di nomina dei valutatori esterni e dei commissari d'esame finale;
    g. la valutazione e l'ammissione dei dottorandi all'esame finale, acquisiti i giudizi dei valutatori esterni.
5. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo o a sotto-gruppi dello stesso specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del corso di dottorato.

Art. 9 - Supervisore e co-supervisore

1. Entro i primi mesi del primo anno di studi, il Collegio dei Docenti provvede, previo accertamento della disponibilità, alla nomina di un supervisore e di almeno un co-supervisore per ogni dottorando.
2. Il supervisore è responsabile dell'inserimento e della tutela dei diritti del dottorando nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna a verificare la corretta pianificazione del piano di studi individuale.
3. Supervisore e co-supervisore hanno la responsabilità di seguire il dottorando nello svolgimento della ricerca mediante incontri periodici, con l'obiettivo primario di promuovere la progressiva acquisizione di autonomia da parte del dottorando nello svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, ivi compresa la pubblicazione scritta e la presentazione orale dei risultati della ricerca, la preparazione e la gestione di parti di progetti di ricerca e il suo inserimento nel circuito scientifico internazionale.
4. Il supervisore deve comunicare al Collegio i casi in cui il lavoro di ricerca non sia corrispondente agli standard del corso. Supervisore e co-supervisore assistono lo studente verificandone l'attività ed il rispetto

delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei dottorandi.

5. Il supervisore e il co-supervisore possono essere membri del Collegio dei Docenti o essere individuati anche esternamente, nei casi in cui il Collegio Docenti ritenga che il supervisore esterno sia determinante a garantire la corretta implementazione del programma di ricerca del dottorando stesso. Almeno uno dei due deve appartenere all'ambito accademico e, qualora entrambi siano soggetti esterni al Collegio, almeno uno dei due deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
6. È prevista la possibilità per il Collegio Docenti di nominare anche successivamente, su richiesta del supervisore, uno o più co-supervisori, anche esterni al Collegio dei Docenti, che hanno il compito di coadiuvare il supervisore nello svolgimento delle sue funzioni fornendo l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.
7. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un supervisore o co-supervisore qualora i succitati obblighi non vengano ottemperati.

Art. 10 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso

1. I requisiti e le modalità di ammissione al Corso sono regolati secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite procedura selettiva con valutazione comparativa dei candidati, intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
3. Le modalità di accesso e selezione al Corso di dottorato sono comunicate tramite pubblicazione del Bando di ammissione al Corso.
4. Qualora la selezione preveda un esame scritto e/o un colloquio, il calendario delle prove di esame, con l'indicazione dei giorni, del mese e dell'ora in cui si terranno le stesse, è comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito dell'Università, almeno venti giorni prima della prima prova.
5. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice nominata dal Collegio.
6. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
7. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascun Corso di Dottorato attivato potranno essere emanati più bandi, prima dell'inizio dell'A.A. di riferimento.
8. Il Collegio può decidere di cofinanziare alcune borse di dottorato dandone opportuna comunicazione nel bando di ammissione.

Art. 11 – Attività di formazione

1. Ogni anno il Collegio dei Docenti approva una serie di attività formative che vengono presentate all'inizio dell'anno accademico nel Manifesto degli Studi nel quale viene anche fornita una descrizione delle modalità di svolgimento. Il Manifesto degli Studi viene pubblicato sul sito ufficiale del Corso di Dottorato.

2. Durante l'intero anno accademico, inoltre, vengono offerti corsi, seminari, incontri ed eventi correlati alla ricerca anche in collaborazione con partner esterni.
3. Tutti i dettagli relativi al numero di crediti da conseguire sono riportati sul sito ufficiale del corso di dottorato.
4. Il Collegio dei Docenti incoraggia la possibilità di svolgere periodi di ricerca presso strutture esterne, italiane o straniere.

Art. 12 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale.

1. Entro la fine del primo e del secondo anno di corso il/la dottorando/a deve sostenere un esame orale, con presentazione in inglese dell'attività di ricerca svolta. L'esame si svolge alla presenza di una Commissione interna di due o tre membri, nominata dal Collegio Docenti, su proposta dei supervisori. La commissione è composta preferibilmente da componenti del collegio docenti ed eventuali supervisori o co-supervisori; in alternativa, se richiesta una qualificazione specifica nella materia del/la dottorando/a, si potranno nominare anche membri esterni al collegio. La Commissione inoltra al Collegio una valutazione della presentazione di ciascun dottorando. Entro la data comunicata dalla segreteria, i dottorandi devono consegnare il proprio Doctoral Record aggiornato, comprensivo di tutte le attività svolte fino a quel momento e i crediti raggiunti. Il Collegio dei Docenti, sulla base del Doctoral Record, della valutazione del supervisore e della valutazione della Commissione, delibera in merito all'ammissione all'anno successivo.
2. Entro la conclusione del corso i dottorandi iscritti all'ultimo anno devono presentare la domanda di ammissione all' esame finale, tale ammissione è soggetta all'ottenimento dei 180 crediti formativi previsti dal corso di dottorato.
3. La tesi di dottorato deve essere discussa nei sei mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno, fatta salva la richiesta di proroga di cui all'art. 29 comma 6 del regolamento di Ateneo in materia di Dottorato e Ricerca.
4. Per poter essere formalmente ammesso all'esame finale, ciascun dottorando deve superare una prova di ammissione che consiste in una presentazione del lavoro di tesi in presenza di una Commissione di due o tre membri, nominata dal Collegio su proposta dei supervisori. La commissione è composta preferibilmente da componenti del collegio docenti ed eventuali supervisori o co-supervisori; in alternativa, se richiesta una qualificazione specifica nella materia del/la dottorando/a, si potranno nominare anche membri esterni al collegio. Entro la data fissata per la presentazione, i dottorandi devono consegnare alla segreteria il proprio Doctoral Record aggiornato, comprensivo di tutte le attività svolte fino a quel momento e i crediti acquisiti.
5. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere della Commissione e del/i supervisore/i in ordine alla tesi elaborata dal dottorando e sulla base del Doctoral Record, esprime un giudizio per ciascun dottorando e individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referees") scegliendoli tra Docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
6. Il dottorando, tramite la segreteria della Scuola di Dottorato, invia il manoscritto della tesi ai *referee* indicati

dal Collegio dei Docenti, corredata da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni (Doctoral Record).

7. I referees formulano un giudizio analitico scritto sulla tesi del dottorando e propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio fino a un periodo massimo di sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni e/o correzioni.
8. L'ammissione definitiva all'esame finale viene deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base di una valutazione positiva su tesi e produzione scientifica del dottorando.
9. La valutazione del/i supervisore/i e dell'eventuale secondo parere dei *referee,* è allegato alle copie della tesi inviate ai componenti della Commissione giudicatrice almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale.
10. Per quanto non espressamente menzionato nel presente articolo, il regolamento si rifà alle procedure stabilite nel Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 250 del 1marzo 2022.

Art. 13 – Conseguimento del titolo

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi in inglese, davanti alla Commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Collegio Docenti. Tale Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti tra professori e ricercatori universitari o appartenenti ad enti italiani o stranieri, qualificati nelle tematiche oggetto della tesi. Almeno due terzi dei componenti devono essere esterni alla sede amministrativa del corso e devono essere di provenienza accademica.
2. In caso di impedimento, è prevista la possibilità che la Commissione giudicatrice possa riunirsi in videoconferenza, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti che svolgono le funzioni di Presidente e Segretario

Art. 14 – Diritti e doveri del dottorando – esclusione dal Corso

1. Ad integrazione dei Diritti e Doveri esplicitati nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca (art. 25) il Collegio dei Docenti approva un Codice d'Onore del Corso di dottorato.
2. Il dottorando è tenuto ad attenersi alle norme contenute nel Codice d'Onore, sottoscritto all'inizio del corso.
3. Il Collegio Docenti può proporre al Rettore dell'Università di Trento l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato in qualsiasi momento dell'anno in caso di comportamenti non consoni al Codice d'Onore o comprovata negligenza e inoperosità dello studente.

Art. 15 – Attività compatibili con il Dottorato di Ricerca

1. I/Le dottorandi/e possono svolgere attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 del regolamento di Ateneo in

materia di Dottorato di Ricerca e all'art.12 comma 3 del DM n. 226 del 14/12/2021.

Art. 16 – Diritti Brevettuali

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto e il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli Studi di Trento, è regolata in via generale dal Regolamento Brevetti dell'Università e dalle convenzioni in essere con la Fondazione Edmund Mach.

Art. 17 - Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.